

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 10/09/2020

FATTO

La parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione/delegazione di pagamento per un importo lordo di € 30.240,00 da restituire in n. 120 rate di € 252,00 ciascuna, che veniva estinto anticipatamente dopo il pagamento della rata n. 48. Con ricorso presentato in data 16 aprile 2020, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente contesta il conteggio estintivo formulato dall'intermediario chiedendo una somma complessiva di € 586,71, o in via subordinata di € 387,23, a titolo di rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, oltre interessi dal giorno del reclamo.

L'intermediario non ha presentato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

In primo luogo, deve essere censurata la condotta dell'intermediario resistente, il quale ha omesso di depositare le proprie controdeduzioni, con ciò ponendo in essere una condotta contraria ai principi che regolano le funzioni di questo Arbitro nonché la previsione normativa di cui all'art. 128-*bis* TUB e successive disposizioni attuative che

prevede l'obbligo di leale collaborazione allo svolgimento della presente procedura. Come già si è avuto occasione di sottolineare in altre occasioni (cfr., ad esempio, la decisione n. 960 del 2011), il contegno tenuto dalla parte resistente esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la "ricostruzione", di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio. Per quanto la mancata costituzione nel procedimento non si riveli – come si dirà nel prosieguo della motivazione – tale da rendere impossibile una decisione nel merito, nondimeno il principio di cooperazione costituisce un precetto e un valore autonomo in seno al procedimento, la cui violazione – a prescindere dalle specifiche implicazioni che la stessa possa avere sull'esito del procedimento – comporta un grave *vulnus* alla efficienza e alla credibilità della procedura.

Ciò premesso, la controversia ha ad oggetto la ormai nota questione del mancato rimborso a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento della quota non maturata «dei costi dovuti per la vita residua del contratto» ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, disposizione quest'ultima inserita in attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori ed in particolare del relativo art. 16, co. 1.

Al riguardo, secondo l'orientamento consolidato di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, ABF – Coll. Coord. n. 6167 del 22 settembre 2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata facendo applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis* la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo (c.d. oneri e costi *recurring*), ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Peraltro, con specifico riferimento agli oneri assicurativi, da qualificare come *recurring*, in quanto destinati a maturare nel tempo del finanziamento, questo Arbitro ha altresì chiarito che, posta la legittimazione passiva dell'intermediario in ragione dell'accessorietà del contratto di assicurazione rispetto a quello di finanziamento (ABF – Coll. Coord. n. 6167/2014 cit.), sono determinabili convenzionalmente, in deroga al criterio proporzionale *ratione temporis*, che resta comunque applicabile in mancanza di una diversa pattuizione, la quota del premio da restituire in caso di estinzione anticipata del finanziamento, potendo le parti stabilire un criterio alternativo, in presenza del quale il Collegio, verificata la conoscenza e l'accettazione preventiva della relativa pattuizione, deve limitarsi a verificare la corrispondenza degli importi calcolati con quelli dovuti secondo il criterio contrattuale, non potendo invece sindacare tale pattuizione (cfr. ABF – Coll. Coord. n. 10003 del 11 novembre 2016). In tale ipotesi, il finanziatore, qualora la compagnia di assicurazione non abbia provveduto a determinare l'importo degli oneri assicurativi da restituire, sarà tenuta a tale quantificazione facendo applicazione dei relativi criteri contrattuali e al successivo pagamento degli stessi, mentre, nel caso in cui l'assicuratore abbia determinato gli importi senza tuttavia effettuare il corrispondente pagamento, il finanziatore sarà tenuto a tale ultimo incombente in misura pari a quanto già determinato dal terzo debitore.

Più di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, con la sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), dopo aver rilevato che «l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [...] i costi e la loro ripartizione sono determinati

unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (§ 31), ha stabilito che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

A fronte dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, la quale in sostanza non limita il rimborso dovuto per effetto dell'estinzione anticipata ai soli costi che maturano nel tempo di durata del finanziamento (c.d. *recurring*) ma impone il rimborso anche dei costi collegati ad attività preliminari alla concessione del finanziamento (c.d. *up-front*), il Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019 ha chiarito che:

a. il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente alla sua pubblicazione, ma anche a quelli in corso di esecuzione dovendosi affermare che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up-front*;

b. il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up-front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF;

c. con riguardo al rimborso dei costi *up-front* il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale;

d. resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che sono stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili e ciò anche quando nel ricorso già proposto il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, trattandosi di una preclusione procedurale che copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

In altri termini, quanto alle regole sostanziali secondo cui determinare i rimborsi dovuti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio di coordinamento, nella decisione da ultimo richiamata ha, da un lato, confermato il tradizionale orientamento già consolidatosi con riferimento ai costi *recurring* a cui si è dinnanzi fatto riferimento (ABF – Coll. coord. n. 6167/2014 cit. e Coll. coord. n. 10003/2016) e, dall'alto lato, ha affermato che, in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Lexitor*, i costi *up-front* sono anche essi da rimborsare, seppure secondo il criterio alternativo del costo ammortizzato, vale a dire secondo un andamento analogo a quello convenzionalmente pattuito per gli interessi corrispettivi.

Così individuate le regole applicabili e venendo alla soluzione della fattispecie concreta portata all'attenzione del Collegio, facendo applicazione del criterio di rimborso misto dei costi e delle commissioni, in ciò prestando adesione a quanto affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella citata decisione n. 26525 del 2019, vale a dire il criterio *pro rata* per le commissioni *recurring* e secondo la curva di interessi, in base al piano di ammortamento, per i costi *up-front*, e ferma la validità del criterio contrattuale per il rimborso degli oneri assicurativi (cfr. ABF – Coll. coord. n. 10003 del 2016, cit.), il ricorso risulta meritevole di parziale accoglimento, dovendosi determinare gli importi dovuti alla parte ricorrente secondo quanto risulta dal seguente prospetto:

Importo del prestito	€ 21.257,51	TAN	7,47%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	252,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/11/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,60%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria e vendita				977,85	Upfront	39,60%	387,22	0,00	387,22
Totale				977,85					387,22

Con riguardo alle domande accessorie, posto che la prestazione cui è tenuto l'intermediario resistente deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale – deve computarsi a partire dalla data del reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (ABF – Coll. Coord. n. 5304 del 17 ottobre 2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 387,22, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA